

Doc. XXII

n. 52

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI e TONIOLLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1998

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sport e specificamente sul mondo del calcio

ONOREVOLI SENATORI. – Questo Parlamento non può restare insensibile alle polemiche e ai gravi fatti che si sono succeduti in questi ultimi tempi nel mondo dello sport ed in modo ancor più rilevante nel mondo del calcio. Ciò che si è verificato merita un'attenzione particolare, è infatti emerso, con grande risonanza nell'opinione pubblica, quanto poco «puliti» siano gli affari e le vicende che si snodano intorno al mondo del calcio e dello sport in generale. In Italia il calcio è da sempre stato considerato come uno dei fenomeni peculiari del nostro costume che emoziona ed entusiasma milioni di italiani. Ma negli ultimi tempi a turbare il sano agonismo ed il regolare svolgi-

mento delle competizioni sono sempre più frequenti episodi inquietanti. Il fenomeno *doping* ha dato luogo ad indagini da parte della magistratura e nomi illustri vengono sentiti sempre più spesso dai pubblici ministeri per far luce su vicende incresciose che coinvolgono società sportive ed alcuni professionisti, per non trascurare poi altri aspetti non poco importanti quali gli errori arbitrali, gli ingaggi miliardari. Tutto ciò mina fortemente i principi che sono alla base dell'attività sportiva: quelli di correttezza e di lealtà. È per questo ordine di motivazioni che allo stato attuale si avverte sempre più la necessità di tutelare chi pratica sport, e anche di tutelarci come spettatori

da possibili inganni ed ambiguità che ci fanno perdere inevitabilmente il desiderio di assistere a competizioni.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione di inchiesta che si andrà a costituire, sarà un organo d'indagine completamente imparziale che avrà come compito prioritario l'incarico di accertare effettivamente le responsabilità di chi opera nel mondo dello sport, di garantire una assoluta trasparenza, con un paziente lavoro di ricostruzione delle regole e delle modalità che permetteranno allo sport di riacquistare i suoi principi originari.

In modo particolare si chiede alla Commissione di:

a) chiarire se il comportamento, della Federazione italiana gioco calcio e della Lega nazionale professionisti, nel corso dei campionati nazionali ed internazionali sia stato sempre improntato al rispetto della correttezza sotto il profilo giuridico ed economico;

b) verificare che la condotta tenuta dagli stessi organismi sia sempre stata informata al rispetto di regole di trasparenza, lealtà e correttezza;

c) svolgere indagini tese ad accertare che non vi siano state partecipazioni dirette

o indirette di persone fisiche o giuridiche che di fatto abbiano in qualche modo violato l'indipendenza sia del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che della Federazione italiana gioco calcio, che della Lega nazionale professionisti.

L'articolato si compone nel seguente modo:

l'articolo 1 si riferisce alla istituzione e alla composizione della Commissione parlamentare, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

nell'articolo 2 si descrivono, nello specifico, gli elementi conoscitivi di competenza della Commissione;

l'articolo 3 illustra il regolamento interno della Commissione per l'espletamento delle sue funzioni;

l'articolo 4 riporta il periodo di funzionamento della Commissione;

nell'articolo 5 sono contenute le modalità della nomina della Commissione da parte del Presidente del Senato;

l'articolo 6 e l'articolo 7 sono volti alla salvaguardia degli atti d'inchiesta venuti in possesso dei membri della Commissione allo scopo di tutelare il segreto d'ufficio.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul mondo dello sport ed in particolare sul mondo del calcio, essa si compone di venti senatori oltre il Presidente.

Art. 2.

1. La Commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi a:

a) chiarire se il comportamento della Federazione italiana gioco calcio e della Lega nazionale professionisti, nel corso dei campionati nazionali ed internazionali sia stato sempre improntato al rispetto della correttezza sotto il profilo giuridico-economico;

b) verificare che la condotta tenuta dagli stessi organismi sia sempre stata informata al rispetto di regole di trasparenza, lealtà e correttezza;

c) svolgere indagini tese ad accertare che non vi siano state partecipazioni dirette o indirette di persone fisiche o giuridiche che di fatto abbiano in qualche modo violato l'indipendenza sia del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che della Federazione italiana gioco calcio, che della Lega nazionale professionisti.

Art. 3.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio della attività di in-

chiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dal Ministero di grazia e giustizia e dell'interno, d'intesa con il Presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 4.

1. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori e presentare relazioni motivate sulle risultanze emerse entro un anno dal suo insediamento.

Art. 5.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede, altresì alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 6.

1. La Commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. per i segreti di ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 7.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie, ovvero concorre a compiere, atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

